DECISIONE (UE) 2022/1946 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2022

che modifica la decisione (UE) 2015/1937 per quanto riguarda la durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (UE) 2015/1937 della Commissione ([1]) ha istituito un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche. La decisione contiene disposizioni relative alla missione, ai compiti, alla composizione, all'indipendenza e al funzionamento del Comitato europeo per le finanze pubbliche («Comitato») e del suo segretariato.

(2) Il Comitato consiglia la Commissione quando quest'ultima esercita le sue funzioni in materia di sorveglianza di bilancio multilaterale.

(3) Il presidente e i quattro membri del Comitato sono stati nominati dalla Commissione il 19 ottobre 2016 ([2]) e il loro mandato è stato rinnovato il 10 aprile 2019 ([3]). Il 9 settembre 2020 un membro del Comitato si è dimesso e la Commissione ha successivamente nominato un nuovo membro per un mandato di tre anni. Il mandato del presidente e degli altri tre membri del Comitato scade il 19 ottobre 2022.

(4) La revisione del quadro di bilancio dell'UE era stata sospesa a causa della pandemia di COVID-19. Il 19 ottobre 2021 è stata riavviata con la comunicazione della Commissione «L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» ed è tuttora in corso.

(5) Considerato l'impatto della pandemia di COVID-19, il 20 marzo 2020 la Commissione ha proposto l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Il Consiglio ha approvato la proposta. La clausola deve essere applicata fino al 2023.

(6) Tenuto conto della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della conseguente crisi energetica, le attuali condizioni economiche eccezionali hanno ripercussioni anche sulle pratiche di sorveglianza di bilancio.

(7) Dovrebbe essere resa possibile un'ulteriore proroga del mandato dei membri del Comitato in caso di circostanze eccezionali.

(8) A norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, della decisione, il Comitato è assistito da un segretariato. L'autorità che ha il potere di nomina in seno alla Commissione dovrebbe poter adottare le disposizioni necessarie per la continuità del segretariato, affinché corrisponda al mandato del Comitato, per gli stessi motivi.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1937,

([1]) Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37).
([2]) PV(2016) 2186 final, pag. 10.
([3]) PV(2019) 2291 final, pag. 22.

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente:

«In circostanze eccezionali il loro mandato può essere prorogato per un periodo massimo di due anni».

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente:

«In circostanze eccezionali il mandato del capo del segretariato può essere prorogato dall'autorità che ha il potere di nomina in linea con il mandato del Comitato.»

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN